



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380  
Mailto: [cta.triveneto@fipavveneto.net](mailto:cta.triveneto@fipavveneto.net)

**Comunicato n.ro 01 del 15/09/2011**

**Ricorso dell'atleta BULGARELLO ELISA per lo scioglimento del vincolo dalla Società VOLLEY BALL POSELLA (Cod. Fipav 06.025.0021).**

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Vice Presidente)
Avv. Diego Bucci	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Assistente)
Sig.ra Daniela Marcato	(Segretaria)

\*\*\*\*\*

Letto il ricorso, esaminata la documentazione prodotta, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per il giorno 08 settembre 2011 per la discussione di merito, sentita la ricorrente presente in tale sede;

**PREMESSO CHE**

- con lettera raccomandata A.R. del 1 luglio 2011 l'atleta Bulgarello Elisa chiedeva, in via amichevole, alla Volley Ball Polesella, il consenso allo scioglimento del vincolo.
- La società nulla rispondeva.
- Con ricorso rituale inoltrato a questa Commissione, in data 30 luglio 2011 l'atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa adducendo i seguenti motivi:
  - a) Trasferimento della propria residenza presso il Comune di Porto Viro;
  - b) Trasferimento della sede di lavoro in Rosolina;
  - c) Sua indisponibilità a svolgere attività agonistica nella presente stagione sportiva per maternità;
  - d) Mancata convocazione da parte della società;
  - e) Incompatibilità ambientale con la società



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380  
Mailto: [cta.triveneto@fipavveneto.net](mailto:cta.triveneto@fipavveneto.net)

- La società vincolante non si costituiva in giudizio.
- Alla riunione era presente la ricorrente; nessuno per la società.
- La causa veniva trattenuta in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso dell'atleta è fondato e quindi deve essere accolto.

A seguito della audizione della ricorrente, Codesta Commissione ritiene prevalenti le motivazioni di ordine oggettivo rispetto a quelle soggettive, e nello specifico il trasferimento della residenza e della sede lavorativa, come puntualmente documentati dall'Atleta, rendono oggettivamente più complessa la possibilità da parte della stessa di frequentare regolarmente la società per cui è tesserata, altresì considerata l'obiettiva situazione di inidoneità della stessa a svolgere attività sportiva per lo stato di gravidanza, che giustifica la mancata convocazione.

Nulla di rilevante è emerso circa l'ultimo motivo di ricorso con riferimento alla stagione sportiva per cui si chiede lo svincolo.

Considerato pertanto che tali ragioni non possono intendersi come imputabili alla società, ma tenuto altresì conto dell'inerzia della stessa in questo procedimento, si ritiene dovuto alla stessa un indennizzo economico quantificato in euro 700,00 anche in considerazione dell'età dell'Atleta e delle categorie in cui ha militato nelle ultime stagioni agonistiche.

#### **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso con conseguente scioglimento del vincolo dalla società VOLLEY BALL POLESSELLA fissando in via equitativa l'indennizzo di euro settecento (€ 700,00) a titolo di rimborso spese, da corrispondere allo stesso sodalizio da parte dell'Atleta.

Si precisa altresì che il versamento di tale indennizzo è condizione di efficacia del provvedimento per lo scioglimento del vincolo (art. 35 c. 5 R.A.T.).

Per l'effetto, dispone la restituzione della tassa versata dal ricorrente.

Affissione all'Albo 15/09/2011

f.to la Segretaria  
Daniela Marcato

f.to il Presidente  
Pietro Bianzale